



# Comune di Cattolica

Provincia di Rimini  
P.IVA 00343840401

PEC: protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it

<http://www.cattolica.net>  
email: info@cattolica.net

SINDACO



Ordinanza n. 197 - Prot. 36801 del 22/09/2017

Oggetto: ORDINANZA PROT. 36801 DEL 22/09/2017: DISCIPLINA DEGLI ORARI DI UTILIZZO DEI GIOCHI LECITI CON VINCITA DI DENARO

PREMESSO CHE:

il gioco d'azzardo patologico (G.A.P) o “azzardopatia” è definito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) “malattia sociale” e rientra tra i disturbi del controllo degli impulsi e ha grande affinità con le manifestazioni impulsivo-ossessive ed in particolare, con i comportamenti d'abuso e dipendenza;

il giocatore spesso è vittima della propria compulsività ed è indotto a compiere condotte anti-giuridiche per ottenere denaro, senza tralasciare i possibili aspetti connessi alla criminalità, quali lo sfruttamento delle situazioni di vulnerabilità per trarne enormi profitti;

il 14 luglio 2014 la Commissione Europea sui servizi del gioco d'azzardo *online*, ha adottato una raccomandazione sui servizi di gioco d'azzardo *online* che incoraggia gli stati membri a realizzare un livello elevato di protezione per i consumatori, al fine di salvaguardare la salute e ridurre al minimo gli eventuali danni economici che possono derivare dal gioco d'azzardo eccessivo e compulsivo;

il gioco con premi in denaro si sta diffondendo a livello capillare, non solo nel nostro Paese, ma anche nella nostra Città, configurandosi come una piaga sociale capace di distruggere le vite dei giovani e delle famiglie, che si indebitano finendo sul lastrico e talvolta nel giro dell'usura;

il decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito con modifiche in legge 8 novembre 2012, n. 189, all'art. 5 comma 2 ha provveduto ad aggiornare i livelli essenziali di assistenza con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia, intesa come patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definita dall'Organizzazione mondiale della sanità (G.A.P.).

il territorio urbano è stato nell'ultimo decennio capillarmente occupato da installazioni di gioco aleatorio sia all'interno di locali destinati ad altra attività, sia quale attività a sé stante, generando crescenti problemi a carico delle Amministrazioni comunali e delle ASL;

RILEVATO CHE:

secondo lo studio ESPAD (*European School Project on Alcohol and Other Drugs*) Italia 2015, condotto dai ricercatori del Reparto di epidemiologia e ricerca sui servizi sanitari dell'Istituto di fisiologia clinica del Consiglio nazionale delle ricerche di Pisa (Ifc-Cnr), che ha coinvolto oltre 30 mila studenti di 405 istituti scolastici superiori del nostro Paese, la percentuale di studenti di 15-19 anni che ha giocato d'azzardo nell'ultimo anno è stata del 42% nel 2015; in termini numerici,

sono stati oltre 1 milione gli studenti che hanno giocato d'azzardo almeno una volta nell'anno precedente l'intervista;

lo stesso studio ESPAD 2015 riferisce, a sottolineare l'importanza degli aspetti contestuali dell'offerta di gioco che il 48% degli studenti che non hanno giocato d'azzardo durante l'anno riferisce di non avere contesti di gioco nelle vicinanze della propria abitazione o della scuola che frequenta, quota che risulta, invece, pari al 24% tra coloro che hanno giocato. Circa il 44% degli studenti giocatori abita e/o frequenta una scuola a meno di 5 minuti da un luogo dove è possibile giocare d'azzardo (contro il 30% circa dei non giocatori);

recenti studi epidemiologici ed in particolare l'articolo scientifico prodotto dal Consiglio Nazionale delle Ricerche "Relazione tra numero e tipo di giochi d'azzardo praticati e gioco problematico nella popolazione generale italiana" di M. Scalese et al., pubblicato sul numero 21 della Rivista Medicina delle Dipendenze, pagg. 12 e seguenti, marzo 2016, affermano che "...il dato che se ne ricava è assolutamente clamoroso nel confermare la specifica pericolosità degli apparecchi automatici di gioco... ogni giocatore di apparecchi automatici di gioco perde in media oltre 400 euro al mese solo in questo gioco;

#### CONSIDERATO CHE

le norme di liberalizzazione degli orari introdotte Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 "*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*" convertito con modificazioni nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 non si applicano all'attività di gioco (ord. T.A.R. Lombardia nr. 325 del 14 marzo 2013; ord. Cons. Stato nr. 2712 del 15 luglio 2013; sent. T.A.R. Lombardia nr. 296 del 31 gennaio 2013; Risol. MinSvilEco nr. 264082 del 31 dicembre 2012);

la circolare n. 557/PAS.7801.12001 del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza del 23 giugno 2010, nonché la nota del 19 marzo 2013 del Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza, precisano che la regolamentazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi dediti al gioco con apparecchi da intrattenimento denominati new slot e Vlt (*video lottery terminal*), dei negozi dediti all'attività prevalente di raccolta delle scommesse e delle sale bingo, compete al Sindaco, sulla base di quanto stabilito dal citato articolo 50, comma 7, in quanto gli esercizi dediti al gioco rientrano nella categoria degli esercizi pubblici;

#### RICHIAMATE

la giurisprudenza costituzionale, che ha riconosciuto nel modo più autorevole la competenza regolamentare degli enti locali nella cura delle conseguenze sociali dell'offerta del gioco a denaro sulle fasce di consumatori psicologicamente più vulnerabili ed immaturi e quindi maggiormente esposti alla capacità suggestiva dell'illusione di conseguire tramite il gioco vincite facili e guadagni (sent. Corte Costituzionale nr. 300 del 9/11/2011) e che ha affermato che in forza della generale previsione dell'art. 50, comma 7, del d.lgs. n. 267 del 2000, il sindaco può disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco e che ciò può fare per esigenze di tutela della salute, esercitando tale potere con finalità del contrasto del fenomeno del gioco, ancorché lecito, di azzardo patologico (sent. Corte Costituzionale nr. 220 del 18/07/2014);

la sentenza della Corte Costituzionale n. 56/2015, G.U. 08/04/2015 n. 14 che, richiamando la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, 30 giugno 2011, in causa C-212/08 ha

confermato che sono legittime le restrizioni all'attività di organizzazione e gestione dei giochi pubblici affidati in concessione purché ispirati da motivi imperativi di interesse generale come nel caso in esame la tutela dei consumatori specie se minori d'età;

#### TENUTO CONTO

che l'evoluzione della giurisprudenza amministrativa, sia di legittimità, sia di merito, che affrontando lo stesso *thema decidendum* relativo alla legittimità di ordinanze sindacali limitative degli orari di apertura delle sale giochi, ai sensi dell'art. 50, comma 7, del d.lgs. n. 267 del 2000, ha precisato che *“Le amministrazioni comunali possono, invero, regolare l'attività degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, a termini dell'art. 50, comma 7, del D.lgs. 267/2000, graduando, in funzione della tutela dell'interesse pubblico prevalente, gli orari di apertura e chiusura al pubblico.”* (sent. Consiglio di Stato nr. 3271 del 30/06/2014, nr. 3845 del 27/08/2014) e che *“la formulazione dell'art. 50, comma 7, del d.lgs. n. 267 del 2000, preordinato ad “armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti” consente un intervento ad ampio spettro da parte del Sindaco anche in ordine alla disciplina degli orari di apertura delle sale da gioco a tutela delle fasce più deboli della popolazione, ivi compresi in primis gli adolescenti, in funzione di prevenzione della c.d. ludopatia”* (sent. Consiglio di Stato nr. 3778 del 01/08/2015);

che rientra tra i compiti e le funzioni del Comune individuare un sistema di prevenzione sociale e contribuire al contrasto dei fenomeni di patologia connessi al gioco compulsivo anche attraverso interventi volti a regolare e limitare l'accesso alle apparecchiature di gioco, soprattutto per tutelare i soggetti psicologicamente vulnerabili e quindi maggiormente esposti alla capacità suggestiva dell'illusione di conseguire, tramite il gioco, vincite e facili guadagni;

#### CONSIDERATO CHE

per quanto sopra esposto, con riguardo all'interesse primario della tutela delle fasce deboli della popolazione che va armonizzato con la tutela costituzionale della libertà di impresa, è opportuno determinare gli orari delle sale pubblico da gioco e dell'esercizio degli apparecchi automatici da gioco e intrattenimento, coordinando gli interessi generali sopra indicati, mediante la regolamentazione degli orari di fruizione di tali apparecchi da gioco soprattutto per quanto riguarda l'orario notturno e il mattino, ovvero i periodi della giornata in cui si manifestano con più evidenza i fenomeni di devianza connessi alle varie forme di dipendenza legate all'azzardopatia;

la determinazione della fascia oraria di utilizzo degli apparecchi automatici da gioco, deve impedire che possano verificarsi sessioni di gioco troppo lunghe al fine di ridurre l'esposizione economica degli utilizzatori;

appare quindi necessario disciplinare gli orari di funzionamento dei locali dedicati al gioco (sale scommesse e sale VLT) e gli orari di funzionamento degli apparecchi per il gioco di cui al comma 6 dell'art. 110 TULPS installati presso pubblici esercizi, tabaccherie, esercizi commerciali vari, nell'ottica di contrastare l'insorgere di fenomeni devianti nell'utilizzo degli stessi, tenendo conto che fra i fruitori vi sono soggetti psicologicamente fragili, inconsapevoli dei danni derivanti dal gioco compulsivo, ricadendo in forme di dipendenza patologica con pregiudizio della salute e delle dinamiche relazionali;

#### RILEVATO

che il Consiglio Comunale con delib. n. 39 del 22.5.17 ha stabilito che l'orario massimo di apertura delle sale da gioco sia, possibilmente, previsto in 8 ore giornaliere, cercando di fare in modo che la chiusura coincida con i momenti di potenziale maggior afflusso dell'utenza e sia dunque di maggior tutela delle fasce più deboli (es. entrata ed uscita da scuola, pausa pranzo, uscita dal lavoro, etc...);

che è quindi necessario dare attuazione agli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale intervenendo in modo puntuale sugli orari di esercizio delle sale giochi, al fine di ridurre la possibilità di accesso alle stesse, con particolare attenzione agli orari di uscita dalle scuole e dal lavoro e al tempo libero delle fasce più fragili della cittadinanza;

che diversi comuni dell'Emilia Romagna hanno adottato provvedimenti di regolamentazione degli orari delle sale giochi e dell'utilizzo degli apparecchi automatici di intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, ed è legittimo operare un coordinamento con quanto già disposto dalle altre amministrazioni;

#### DATO ATTO

che, ai sensi dell'art. 13, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, atteso che il presente provvedimento costituisce attività della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi ed amministrativi generali, non trovano applicazione gli artt. 7 e ss. della medesima Legge 7 agosto 1990, n. 241;

che, sono state sentite le associazioni di categoria degli esercenti i pubblici esercizi;

- Visto l'art. 50, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 ed in particolare la Sentenza della Corte Cost. n. 220 del 18.7.2014;
- Visto il R.D. 18 giugno 1931, nr. 773, Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;
- Visto il R.D. 6 maggio 1940, nr. 635, Regolamento del Testo Unico delle Leggi Pubblica Sicurezza;
- Vista la Legge Regionale E.R. n. 5/2013 e ss. mm.ii;
- Visto il vigente Regolamento di Polizia Amministrativa;

RICHIAMATE le seguenti pronunce:

TAR Piemonte n. 824, 826, 827, 828, 834 del 11.07.2017;

TAR Veneto, Sez. III, n. 434 del 3.3.2017

Cons. St., Sez. V, n. 2519 del 13.6.2016

#### ORDINA

Per le motivazioni espresse in premessa, gli orari di apertura e di esercizio delle sale giochi, sale VLT e di utilizzo degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincite in denaro collocati in altre tipologie di esercizi, diversi dalle sale giochi, (es. esercizi commerciali, locali o punti di offerta del gioco, pubblici esercizi di somministrazione, cioè bar e ristoranti, e circoli privati) sono determinati come segue :

1. l'orario di utilizzo delle apparecchiature da gioco con vincita di denaro è stabilito dall'esercente entro i limiti compresi tra le h. 08,30 e le h. 19,30;

2. in particolare, nell'ambito della fascia oraria sopra indicata, ai titolari ed esercenti delle attività autorizzate ai sensi dell'art. 86 e art.88 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) l'utilizzo degli apparecchi di intrattenimento con vincita di denaro di cui all'art. 110, e art.110 comma 6, del medesimo Testo Unico, può avvenire esclusivamente dalle h. 08,30 alle 12,30, dalle h. 15,30 alle 19,30.
3. E' fatto obbligo a tutti i titolari delle attività in cui sono installati apparecchi che consentono la vincita in denaro di rendere noto al pubblico con apposito cartello da collocare sulla porta di ingresso del locale l'orario di funzionamento degli apparecchi che deve sempre rispettare i limiti massimi disposti con la presente ordinanza

La violazione delle disposizioni della presente ordinanza, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 50,00 fino ad un massimo di euro 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, nei modi e nelle forme di cui alla L. 689/1981. Ai soggetti che nel corso di un biennio commettono tre violazioni, anche non continuative, è disposta la chiusura degli apparecchi mediante apposizione di sigilli anche se hanno proceduto al pagamento della sanzione amministrativa.

### **DISPONE**

la presente ordinanza entra in vigore trascorsi 15 gg. dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line;

- la sua più ampia comunicazione al pubblico attraverso gli organi di stampa e di informazione;
- la trasmissione al Corpo di Polizia Municipale, al Commissariato di Polizia di Stato, alla Compagnia Carabinieri ed alla Tenenza della Guardia di Finanza, ai fini del controllo.

### **INFORMA**

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Emilia Romagna entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

Cattolica, 22 settembre 2016

F.to  
Il Sindaco  
Mariano Gennari

Registro ordinanze n. 197 del 26 settembre 2017